

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3179

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(ANDREOTTI)**

**e dal Ministro delle Finanze  
(FORMICA)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(CARLI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(CIRINO POMICINO)**

*(V. Stampato Camera n. 6257)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 gennaio 1992*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti  
criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,  
delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e  
altre disposizioni tributarie urgenti

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991.

**Art. 2.**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento.

2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti è obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° settembre 1976, le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 417*All'articolo 1:*

*al comma 8, all'alinea, le parole: «è aggiunta la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;*

*al comma 8, al capoverso, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:*

*«e-quater) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«16-bis. Dopo la lettera e) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:*

*“e-bis) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le vendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP”».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: «da presentare nell'anno 1992» sono soppresse.*

*All'articolo 3:*

*al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese correnti di gestione per gli anni*

1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalità di applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5.»;

*al comma 10, dopo le parole: «del precedente comma 9,» sono inserite le seguenti: «nonchè per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991,».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, primo periodo, la parola: «deve» è sostituita dalle seguenti: «e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono».*

*All'articolo 6:*

*al comma 2, primo periodo, le parole: «superiori a cinquemila chilogrammi introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. Dopo l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:*

*“Art. 301-bis. - (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.*

*2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.*

*3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.*

4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1.».

*All'articolo 7:*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni.

1-ter. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al numero 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al numero 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al numero 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975.

1-quater. Il regime agevolato di cui al comma 1-ter avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-ter, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente alla autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria.

1-octies. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

All'articolo 8:

*al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

«i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonché il proseguimento della esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;».

All'articolo 9:

*al comma 3, al capoverso, primo periodo, le parole: «numeri 1) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;*

*al comma 4, dopo le parole: «società di intermediazione mobiliare» sono inserite le seguenti: «e le società fiduciarie».*

*Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 9-bis. - 1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro loco* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 9-ter. 1. Agli effetti dell'articolo 25, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, devono intendersi direttamente utilizzati dal proprietario o enfiteuta anche gli immobili concessi in comodato per la vendita di prodotti petroliferi del comodante. Non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate.

Art. 9-quater. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, già sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

“Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità”.

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare le tabelle relative all'organico del personale di ruolo allegate al proprio regolamento con deliberazione da assumere a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974.

3. Il numero dei posti in aumento che la Commissione nazionale per le società e la borsa può ricoprire a valere sulle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo non può superare cinquanta



unità per l'anno 1992, quarantacinque unità per l'anno 1993, e quaranta unità per l'anno 1994.

4. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

“La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli”.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1992, in lire venti miliardi per l'anno 1993 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Modifiche all'ordinamento della CONSOB”.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-*quinquies*. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche della tabella di cui all'allegato B della citata legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assimilate alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

Art. 9-*sexies*. - 1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1992.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma è soppressa la lettera *d-ter*);

b) nel quarto comma le parole: «ad eccezione dei casi previsti alle lettere *d-bis*) e *d-ter*) del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis*) del secondo comma».

3. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 5 marzo 1992.

5. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perchè possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 5.

7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

8. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo la lettera *e-bis*) è aggiunta la seguente:

«*e-ter*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.».

9. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nel primo periodo, dopo le parole: «la soprattassa è elevata al 40 per cento;» sono inserite le seguenti: «se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;»;

*b*) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.».

11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

12. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

13. Al primo comma dell'articolo 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, dopo le parole: «Entro lo stesso termine deve essere presentata» sono inserite le seguenti: «la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

8. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo la lettera *e-bis*) sono aggiunte le seguenti:

«*e-ter*) *identica*;

*e-quater*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria»

9. *Identico*.

10. *Identico*.

11. *Identico*.

12. *Identico*.

13. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

l'anno solare precedente, semprechè il relativo termine non sia ancora scaduto, nonchè».

14. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonchè le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

15. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anzichè almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.

16. Gli interessi di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

## Articolo 2.

1. Nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1992 il dichiarante può computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

16-bis. Dopo la lettera *e*) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP».

## Articolo 2.

1. Nelle dichiarazioni dei redditi il dichiarante può computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte; il residuo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

predette imposte; il residuo ammontare può essere computato in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente comma.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6 e 6-bis».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato,» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui alla lettera e) del comma 2,».

6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ammontare può essere computato in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente comma.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

7. Nel comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ai fini del pagamento dell'imposta» sono sostituite dalle altre: «ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta»;

b) le parole: «l'eventuale eccedenza è computata» sono sostituite dalle altre: «l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto».

### Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per gli esercizi 1990 e 1991 che hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio stesso possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992, rispettivamente, le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso.

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale rispettivamente riferito agli anni 1990 e 1991 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

7. *Identico.*

Articolo 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione rispettivamente negli anni 1990 e 1991 di eguale misura per tutte le concessioni.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione rispettivamente riferite all'esercizio 1990 e all'esercizio 1991 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, in ciascuno dei predetti esercizi, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

5. Fermo quanto disposto con i decreti del Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1991, con riferimento al contributo previsto per l'esercizio 1990, con decreto dello stesso Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1992 sono determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 relativamente alla corresponsione del contributo per l'esercizio 1991 e la documentazione necessaria ad ottenere il contributo stesso.

6. La domanda per ottenere il contributo per l'esercizio 1991 deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1992 al Servizio

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione rispettivamente riferite all'esercizio 1990 e all'esercizio 1991 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, in ciascuno dei predetti esercizi, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989. Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese correnti di gestione per gli anni 1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalità di applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

centrale della riscossione. A corredo della domanda deve essere presentata la documentazione richiesta. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta, il Ministro delle finanze.

7. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

9. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b*) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Al relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, si provvede utilizzando nell'anno 1992 le disponibilità esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1991 e poste a carico dello Stato per effetto del precedente comma 9, verrà effettuata nell'anno 1992 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1991 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

11. All'articolo 67, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo la parola: «coattiva» è aggiunta la seguente locuzione: «ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

12. Le somme per canoni demaniali marittimi versate in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e del relativo decreto ministeriale del 19 luglio 1989 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, in applicazione del decreto-legge 27



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1991 e poste a carico dello Stato per effetto del precedente comma 9, nonché per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991, verrà effettuata nell'anno 1992 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1991 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e del relativo decreto interministeriale del 18 ottobre 1990.

13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1992; si applicano le procedure richiamate nel predetto articolo 12.

#### Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

#### Articolo 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

13. *Identico.*

Articolo 4.

*Identico.*

Articolo 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestre (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

#### Articolo 6.

1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonchè i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1975, n. 724, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale.

2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette, di produzione nazionale o estera, superiori a cinquemila chilogrammi introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dispone la sospensione per trenta giorni dell'importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata. La disposizione di cui sopra costituisce divieto o restrizione all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificata da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 36 del trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 12 gennaio 1992 i decreti ministeriali 12 dicembre 1991 e 14 dicembre 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 14 dicembre 1991 e n. 294 del 16 dicembre 1991, conservano la loro efficacia sospensiva.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

#### Articolo 6.

1. *Identico.*

2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette, di produzione nazionale o estera, introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato superiori a 500 chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dispone la sospensione per trenta giorni dell'importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata. La disposizione di cui sopra costituisce divieto o restrizione all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificata da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 36 del trattato istitutivo della Comunità europea.

3. *Identico.*

3-bis. Dopo l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

«Art. 301-bis. - (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 7.

1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali è stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.

4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attività di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1.».

## Articolo 7.

### 1. *Identico.*

1-*bis.* Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni.

1-*ter.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al numero 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della

(Segue: *Testo del decreto-legge*)



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al numero 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al numero 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975.

*1-quater.* Il regime agevolato di cui al comma *1-ter* avrà durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

*1-quinquies.* All'onere di cui al comma *1-ter*, valutato in lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

*1-sexies.* Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

*a)* svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

*b)* tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

*c)* acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

*d)* custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

*1-septies.* Gli spedizionieri doganali di cui al comma *1-sexies* possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente alla autorizzazione del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 8.

1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di lire 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-*sexies*, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-*sexies* per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria.

1-*octies*. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-*septies*, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-*septies* ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

#### Articolo 8.

##### 1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle vulture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonché il proseguimento della esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) *identica;*

m) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

### Articolo 9.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

#### "TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (\*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo .....	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni .....	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo .....	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni .....	9 (***)

(\*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(\*\*) Sono esenti i contratti per contanti.

(\*\*\*) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000".

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 9.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo .....	12
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni .....	9 (***)

(\*\*) Sono esenti i contratti per contanti.

(\*\*\*) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000".

1-bis Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico:*

« La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ».

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ».

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

#### Articolo 9-bis.

1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro loco* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

#### Articolo 9-ter.

1. Agli effetti dell'articolo 25, secondo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, devono intendersi direttamente utilizzati dal proprietario o enfiteuta anche gli immobili concessi in comodato per la vendita di prodotti petroliferi del comodante. Non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate.

#### Articolo 9-quater.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, già sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità».

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare le tabelle relative all'organico del personale di ruolo allegate al proprio regolamento con deliberazione da assumere a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974.

3. Il numero dei posti in aumento che la Commissione nazionale per le società e la borsa può ricoprire a valere sulle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo non può superare cinquanta unità per l'anno 1992, quarantacinque unità per l'anno 1993, e quaranta unità per l'anno 1994.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

4. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 giugno 1988, n. 230, è sostituito dal seguente:

«La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1992, in lire venti miliardi per l'anno 1993 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifiche all'ordinamento della CONSOB».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 9-quinquies.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche della tabella di cui all'allegato B della citata legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assimilate alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

#### Articolo 9-sexies.

1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 100

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 2, 3 e 11, e dall'articolo 3, comma 1, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 440 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, valutato complessivamente in lire 200 miliardi per il 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, quanto a lire 21 miliardi e 400 milioni mediante utilizzo per l'anno medesimo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti alla applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8, e quanto a lire 178 miliardi e 600 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti, per lo stesso anno, al decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI, FORMICA, CARLI, CIRINO  
POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

*Identico.*